

CAF CNA SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DLGS 231/2001

PARTE GENERALE

Contenuti del modello

<i>PREMESSA GIURIDICA</i>	1
IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	1
IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	1
PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	7
PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	8
SCHEMA RIEPILOGATIVO DECRETO 231	9
<i>ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CAF CNA S.R.L.</i>	11
BREVE STORIA DEL CAF CNA S.R.L.	11
L'ASSETTO SOCIETARIO	12
OBIETTIVI PERSEGUITI DA CAF CNA S.R.L. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	14
FUNZIONE E FINALITÀ DEL MODELLO	15
STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	16
DESTINATARI DEL MODELLO.....	16
APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUO RECEPIMENTO.....	17
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO.....	17
<i>ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)</i>	18
PREMESSA.....	18
CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	18
<i>Identificazione dell'organismo di vigilanza</i>	19
FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
MODALITÀ OPERATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO	21
REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI	21
<i>SISTEMA SANZIONATORIO</i>	22
PRINCIPI GENERALI	22
VIOLAZIONI AL MODELLO	23
SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (APPARATO TECNICO E FUNZIONARI)	24
CRITERI DI CORRELAZIONE.....	24
SANZIONI APPLICABILI AL PERSONALE DIRIGENTE.....	25
PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI.....	26
SANZIONI APPLICABILI A CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER ED ALTRI SOGGETTI TERZI.....	26
<i>DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE</i>	26
<i>ALLEGATI</i>	27

PREMESSA GIURIDICA

IL DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001 E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

Il presente documento definisce i principi generali di riferimento per l'adozione di un modello organizzativo che il CAF CNA SRL ha inteso adottare in ragione di quanto disposto dal DLGS 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni .

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 titolato " Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto nell'ordinamento italiano quello che è stato definito il *tertium genus* di responsabilità a carico degli enti, qualificata quale responsabilità amministrativa ma assimilabile sia per quanto riguarda la natura delle sanzioni che l'apparato processuale, ad una responsabilità di tipo penale. Tale responsabilità va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato e mira a coinvolgere gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati sono stati compiuti. L'ente non risponde infatti se le persone autori del reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto, la società è responsabile per i reati espressamente indicati agli articoli 24, 24 bis e ter e 25, 25 bis, bis 1, ter, quater, quinquies, sexies, septies, octies, novies, decies ed undecies del decreto citato, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- ✓ da **soggetti apicali**: persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (Consiglio di Amministrazione, Amministratore delegato, dirigenti);
- ✓ da **soggetti in posizione subordinata**: persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (quadri, dipendenti). Rientrano in quest'ambito anche i soggetti sottoposti all'obbligo di vigilanza da parte dei vertici della società o che agiscono in nome della società quali, ad es. fornitori, consulenti, collaboratori, parasubordinati, partners in operazioni di joint ventures.).

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" ha introdotto, per la prima volta nel

nostro ordinamento, la responsabilità in sede penale degli enti, in aggiunta a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti. Il principio di personalità della responsabilità penale li lasciava, infatti, indenni da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, originariamente erano stati compresi solo i reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 25 d.lgs. 231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (Art. 24 d.lgs. 231/2001); successivamente la responsabilità dell'ente è stata estesa, per effetto di successivi provvedimenti, anche ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24 bis d.lgs. 231/2001), ai delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter d.lgs. 231/2001), ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis), ai delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25 bis. 1 d.lgs. 231/2001), ai reati societari (Art. 25 ter), ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dall'ordine democratico (Art. 25 quater d.lgs. 231/2001), ai reati di pratica di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25 quater.1 d.lgs. 231/2001), ai reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001), ai reati di abuso di mercato (Art. 25 sexies d.lgs. 231/2001), ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies d.lgs. 231/2001), ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza e autoriciclaggio (Art. 25 octies d.lgs. 231/2001), ai reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies d.lgs. 231/2001), ai reati contro l'amministrazione della giustizia (Art. 25 decies d.lgs. 231/2001) ai reati ambientali (Art. 25 undecies d.lgs. 231/2001) e, da ultimo, al reato di impiego irregolare di stranieri (Art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001).

Come si vede, si registra quindi un ampliamento delle fattispecie, cosa questa che fa ritenere che, anche nel nostro ordinamento, tale fenomeno sia destinato a divenire una norma con la quale continuamente confrontarsi a seguito dei futuri possibili aggiornamenti.

L'analisi dei rischi ha permesso di considerare di scarsa rilevanza i seguenti reati, e pertanto se ne omette l'esame nel presente Modello Organizzativo:

- i reati di falso nummario, i reati contro l'industria ed il commercio, i reati di pratica di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i delitti contro la persona individuale e i reati transnazionali previsti rispettivamente

dall'*art.25-bis, 25 bis.1, 25-quater, 25 quater 1 e 25-quinquies, dall'art. 3 e 10 della L. 146/2006* in quanto solo astrattamente ipotizzabili nel CAF. Per quanto riguarda l'*art. 25-sexies*, i reati indicati non sono stati considerati nell'analisi perché, il Caf non è società quotata sui mercati finanziari e non ha attività significative con società quotate. Per quanto riguarda l'*art. 25-duodecies*, il reato di impiego irregolare di stranieri non è stato preso in considerazione per la mancanza di extracomunitari nell'organico di CAF CNA SRL.

Inoltre, nella prima fase di adozione del Modello, non ravvisandosi un'alta probabilità di commissione, o comunque in considerazione di un sufficiente governo del rischio, per i delitti di criminalità organizzata (*art. 24 ter Dlgs 231/2001*), i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (*Art. 25 nonies Dlgs. 231/2001*) e i delitti contro l'amministrazione della giustizia (*Art. 25 decies Dlgs. 231/2001*), si è scelto di non procedere con l'adozione di protocolli organizzativi specifici.

L'analisi e l'implementazione di controlli in tali aree sarà compito dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell'aggiornamento e manutenzione del modello, qualora se ne ravvisasse la necessità. Schematicamente i reati oggetto di interesse ai fini della predisposizione del presente Modello, possono riassumersi nelle seguenti categorie:

Reati contro la P.A.

Si tratta dei seguenti reati:

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n.1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale A".

Reati societari

Si tratta dei seguenti reati:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173 bis TUF);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale B"

Reati informatici

Si tratta dei seguenti reati:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematici (615 ter c.p.);

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi telematici o informatici (615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematici (615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici altrui o utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 bis e ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità (635 quater e quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (640 quinquies c.p.).

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale C"

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita

Si tratta dei seguenti reati:

- Ricettazione (648 c.p.);
- Riciclaggio (648 bis c.p.);
- Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.).
- Autoriciclaggio (648 ter.1)

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale B"

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime

Si tratta dei seguenti reati:

- Omicidio colposo (589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (590 c.p.)

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale D"

Reati ambientali

Si tratta dei seguenti reati:

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art.727 bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali (Dlgs. 152/2006 Art. 137 c. 3,5 primo periodo e 13, Dlgs. 152/2006 Art. 137 c. 2,5 secondo periodo e 11, Dlgs. 152/2006 Art. 256 c.1 let. a) e c.6 primo periodo);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Dlgs. 152/2006 Art. 256 c.1 let. a) e c.6 primo periodo, Dlgs. 152/2006 Art. 256 c.1 let. b), c.3 primo periodo, e c.5, Dlgs. 152/2006 Art. 256 c.3 secondo periodo);
- Bonifica dei siti (Dlgs. 152/2006 Art. 257 c.1, Dlgs. 152/2006 Art. 257 c.1);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Dlgs. 152/2006 Art. 258 c.4 secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (Dlgs. 152/2006 Art. 259 c.1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Dlgs. 152/2006 Art. 260 c.1, Dlgs. 152/2006 Art. 260 c.2, Dlgs. 152/2006 Art. 260 bis c.6 e 7 secondo e terzo periodo, c.8 primo periodo, Dlgs. 152/2006 Art. 260 bis c.8 secondo periodo);
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L.150/1992 Art. 1 c.1; art. 2 c. 1 e 2; art. 6 c.4, L.150/1992 Art. 1 c.2, L.150/1992 Art. 3-bis c.1);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Legge. 549/1993 art. 3 c. 6);
- Inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 202/1997 art. 9 c.1, c. 2 e art. 8 c. 1 E C. 2);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies c.p.);

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Per una trattazione più completa dei reati indicati si rimanda alla "Parte speciale E"

PRESUPPOSTI DI RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

La responsabilità dell'ente (e prima ancora la sua imputabilità) sussiste per reati commessi da soggetti in relazione organica, o anche contrattuale, con l'ente stesso:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che rivestono anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (*figure apicali*)
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (*dipendenti o collaboratori*).

È opportuno ricordare che questa nuova responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso.

Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

L'ente non risponde se l'autore ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto prevede, in caso di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, specifiche sanzioni pecuniarie e/o interdittive (oltre alla confisca e alla pubblicazione della sentenza), applicate in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni patrimoniali dell'ente. È evidente che le conseguenze più gravose per gli enti sono costituite dalle sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione, revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, divieto di pubblicizzare beni o servizi), anche se le sanzioni pecuniarie possono raggiungere valori significativi.

Le sanzioni interdittive si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste: se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità (gravità del danno) e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti ad altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (gravità della colpa organizzativa);

in caso di reiterazione degli illeciti (pericolosità e propensione all'attività criminosa).

Il contenuto dell'apparato sanzionatorio appare nel complesso estremamente pesante per gli enti che fossero eventualmente ritenuti responsabili, soprattutto se si considera il rischio di forme di imputabilità pressoché oggettiva, in caso di illeciti commessi da figure apicali, sempre ferma

restando la possibilità per l'ente di dimostrare la propria estraneità e la propria diligenza, provando l'attuazione delle previste azioni preventive.

Tuttavia occorre evidenziare la funzione quasi residuale delle sanzioni interdittive la cui applicazione scatta quando l'illecito assume caratteri di gravità particolarmente rilevanti sul piano del danno e della propensione criminosa dell'ente.

Infine è opportuno sottolineare che Il Decreto prevede, in presenza di determinate situazioni (scarso coinvolgimento dell'ente, irrilevanza del danno patrimoniale, condotte riparatrici dell'ente), rilevanti mitigazioni delle sanzioni.

PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

L'art. 6 del provvedimento in esame contempla tuttavia una forma di "esonero" da responsabilità dell'ente se si dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Il sistema prevede l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sull'efficacia reale del modello. La norma stabilisce, infine, che le associazioni di categoria possono disegnare i codici di comportamento, sulla base dei quali andranno elaborati i singoli modelli organizzativi, da comunicare al Ministero della Giustizia, che ha trenta giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni.

Il sistema di "esonero", indicato dalla legge, pone all'interprete alcuni interrogativi.

Va sottolineato che "l'esonero" dalle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Dunque, la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità. Questa particolare prospettiva finalistica impone agli enti di valutare l'adeguatezza delle proprie procedure alle esigenze di cui si è detto, tenendo presente che la disciplina in esame è già entrata in vigore. Si tratta dunque di dimostrare oltre che l'assenza da una qualsiasi forma di partecipazione allo specifico illecito, una concreta e sostanziale "strategia" per scongiurare la commissione di illeciti nello svolgimento della propria attività.

Per quanto riguarda poi l'esonero si deve evidenziare il diverso modo in cui operano le cause di esonero rispetto alle diverse ipotesi di cui all'art. 6 (figure apicali) e 7 (persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli apicali).

In tale secondo caso la responsabilità dell'ente sarà ravvisabile ove si registri una carenza od inosservanza negli obblighi di vigilanza e controllo. Tale circostanza è esclusa se l'ente, prima della

commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti. Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente. In diversa maniera il giudice dovrà solo verificare l'esistenza dei requisiti dei quali abbiamo già parlato.

La società deve poi dotarsi di un **organismo di controllo**, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

E' questo un ulteriore organismo che si va ad affiancare all'organo di controllo monocratico o collegiale (collegio sindacale) ed all'eventuale organo incaricato della revisione legale ex art. 2409 bis C.C.: si tratta però di un organismo di controllo con una missione specifica e determinata, che non dovrebbe creare sovrapposizioni con gli altri.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DECRETO 231	
PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA	<p>1) L'ENTE È RESPONSABILE PER I REATI COMMESSI NEL SUO INTERESSE O A SUO VANTAGGIO (REQUISITO OGGETTIVO)</p> <p>2) DA PERSONE (REQUISITO SOGGETTIVO)</p> <p style="padding-left: 20px;">a) CHE RIVESTONO FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE O DI DIREZIONE DELL'ENTE O DI UNA SUA UNITÀ ORGANIZZATIVA DOTATA DI AUTONOMIA FINANZIARIA E FUNZIONALE NONCHÉ DA PERSONE CHE ESERCITANO, ANCHE DI FATTO, LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELLO STESSO; OPPURE</p> <p style="padding-left: 20px;">a) SOTTOPOSTE ALLA DIREZIONE O ALLA VIGILANZA DI UNO DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI</p>
SANZIONI	<p style="padding-left: 40px;">a) SANZIONE PECUNIARIA</p> <p style="padding-left: 20px;">b) SANZIONI INTERDITTIVE (INTERDIZIONE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ;</p>

	<p>SOSPENSIONE O REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI, LICENZE O CONCESSIONI FUNZIONALI ALLA COMMISSIONE DELL'ILLECITO; DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO; L'ESCLUSIONE DA AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI, CONTRIBUTI O SUSSIDI ED EVENTUALE REVOCA DI QUELLI GIÀ CONCESSI; DIVIETO DI PUBBLICIZZARE BENI O SERVIZI)</p> <p>c) PER LE SANZIONI INTERDITTIVE CHE DETERMINANO L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE, IL GIUDICE PUÒ DISPORRE LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DA PARTE DI UN COMMISSARIO PER IL PERIODO DI DURATA PARI ALLA DURATA DELLA PENA INTERDITTIVA CHE SAREBBE STATA APPLICATA</p> <p>d) CONFISCA</p> <p>e) PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA</p>
<p>MOTIVI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA</p>	<p>1) L'ENTE NON RISPONDE SE LE PERSONE FISICHE HANNO AGITO NELL'INTERESSE ESCLUSIVO PROPRIO O DI TERZI (ART.5)</p> <p>2) L'ENTE NON RISPONDE SE IL REATO È STATO COMMESSO VIOLANDO I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE PREDISPOSTI DALL'ENTE (SE RICORRONO LE CONDIZIONI INDICATE AGLI ARTT. 6 E 7)</p>

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEL CAF CNA S.R.L.

BREVE STORIA DEL CAF CNA S.R.L.

La società è stata costituita il 23 dicembre 1992 con lo scopo di svolgere l'attività di assistenza fiscale (di cui all'art. 34 comma 2 del D.L. 241/1997 e del relativo decreto di attuazione DM 164/199) e svolgere attività e servizi inerenti la consulenza fiscale e previdenziale a favore di soggetti pensionati aderenti alla C.N.A. (Confederazione Nazionale Artigianato) ad organizzazioni ad essa collegate territorialmente ed a favore dei soggetti appartenenti alle categorie previste nel succitato decreto.

In particolare, costituisce oggetto principale dell'attività:

- la predisposizione, l'elaborazione e l'invio dei modelli 730;
- la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e della documentazione a supporto;
- il rilascio del visto di conformità dei dati esposti e della documentazione, attraverso il responsabile dell'assistenza fiscale;
- la consegna di copia della dichiarazione al contribuente e la comunicazione degli importi a debito o a credito ai sostituti d'imposta;
- la predisposizione di Modelli RED;
- la predisposizione delle dichiarazioni ISE –ISEU e la gestione dei servizi connessi (bonus energia);
- la verifica del diritto alle Detrazioni fiscali ed il servizio di assistenza alla compilazione del modello di richiesta della detrazione fiscale;
- l'acquisizione e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità degli invalidi civili (modelli Icric – Accas/ps – Iclav)
- l'esercizio dell'attività di Agenzia delle Imprese.

Per l'analisi delle modalità di svolgimento delle attività di CAF CNA si fa rinvio al Codice deontologico (Allegato A) e al Manuale Qualità ISO 9001 relativamente all'attività di Agenzia per le Imprese, nonché alla parti speciali del presente Modello Organizzativo.

La società, infine, può svolgere le seguenti ulteriori attività:

- la fornitura di servizi in ambito informatico;
- lo svolgimento di servizi di assistenza e consulenza tecnico-amministrativa, finanziaria, gestionale, previdenziale, pensionistica, fiscale, tributaria, assicurativa, legale, organizzativa, direzionale e commerciale;
- lo svolgimento di servizi di analisi di procedure informatiche e di rilevazione di dati statistici;
- la promozione, l'organizzazione e/o la gestione di corsi e seminari formativi;

- lo svolgimento di attività pubblicitaria e promozionale, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di manifestazioni propagandistiche inerenti l'attività principale del CAF;
- il noleggio, la concessione in locazione o comodato di beni mobili e programmi;
- lo svolgimento di servizi informatici e di tipo consulenziale purché non protetti da norme speciali;
- l'acquisto, la vendita e la locazione di beni immobili;
- allo scopo di agevolare e coordinare le attività connesse con l'oggetto sociale, la partecipazione a consorzi o a società consortili costituiti esclusivamente dalle società svolgenti attività di centro autorizzato di assistenza fiscale e/o dai loro soci;
- la società può inoltre svolgere qualunque attività ed operazioni contrattuali, mobiliari, immobiliari e finanziarie finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali purché nel rispetto delle leggi 1 (*Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari*) come modificate dal Dlgs. 58/1998 e del T.U. 385/93 e 197 del 1991 (Normativa Antiriciclaggio) come modificata dal Dlgs. 231/2007.

La società ha la sede legale a Roma, in Piazza Armellini 9/A e una sede amministrativa/operativa, dal 23 febbraio 2009, a Roma, in Via dei Monaci 13.

La società è costituita nella forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.) con capitale sociale pari a €. 140.000 interamente versato.

L'ASSETTO SOCIETARIO

L'attuale compagine sociale è così rappresentata:

- Confederazione Nazionale Artigianato (CNA), con una quota di €. 88.520 detiene il 63,23% del Capitale sociale;
- Cna pensionati, con una quota di €. 51.480 detiene il 36,77% del Capitale sociale.

L'organo amministrativo della società è rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.

Presidente del Consiglio di amministrazione è il Sig. Giungi Giovanni, dotato di poteri di rappresentanza.

Amministratore delegato è il Sig. Armando Prunecchi con i seguenti poteri di ordinaria amministrazione:

- dare attuazione alle delibere del Cda sottoscrivendo tutti gli atti necessari;
- stipulare contratti di assicurazione e sottoscrivere appendici di polizza relative a regolamenti di premi;
- stipulare contratti o convenzioni per la fornitura di servizi di qualsiasi specie sia nei riguardi dei privati che di pubbliche amministrazioni fino a €. 200.000;


- stipulare convenzioni con le società di servizi del sistema Cna a norma dell'art. 11 c. 1 del DM 164/1999;
 - disporre l'esecuzione di pagamenti ed effettuare operazioni sui conti correnti della società, presso qualsiasi istituto di credito in Italia ed all'estero sino a €. 400.000 per ciascun pagamento;
 - esigere crediti di qualsiasi natura ed entità, rilasciando quietanze;
 - richiedere affidamenti bancari e finanziamenti in genere determinandone termini e condizioni con banche ed istituti pubblici e privati;
 - acquistare, vendere e permutare beni mobili, arredi, attrezzature e macchine per ufficio, materiale di consumo e quanto altro necessario per l'ordinaria amministrazione della società;
- firmare tutti gli atti di cui sopra e la corrispondenza sociale inerente i poteri conferiti.

Direttore del Caf e componente del Consiglio di Amministrazione è il Sig. Roberto Vitale con i seguenti poteri di ordinaria Amministrazione:

- dare attuazione alle delibere del Cda, che lo richiamano espressamente, sottoscrivendo tutti gli atti necessari;
- acquistare, vendere e permutare beni mobili, arredi, attrezzature e macchine per ufficio, materiale di consumo e quanto altro necessario per l'ordinaria amministrazione della società fino a €. 2.000;
- stipulare contratti o convenzioni per la fornitura di servizi di qualsiasi specie sia nei riguardi dei privati che di pubbliche amministrazioni fino a €. 10.000;
- disporre l'esecuzione di pagamenti ed effettuare operazioni su conti correnti della società, presso qualsiasi istituto di credito in Italia ed all'estero sino a €.20.000;
- ritirare lettere ed assicurate, pacchi postali e plichi di qualunque specie, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici postali, ferroviari, imprese di trasporto e presso l'amministrazione finanziaria, anche delegando altri a compiere le stesse.
- firmare tutti gli atti di cui sopra e la corrispondenza sociale inerente i poteri conferiti;
- compiere ogni atto opportuno per l'espletamento della gestione ordinaria della società.

La società, infine, per l'espletamento dell'attività, si avvale di 3 dipendenti.

Si propone sinteticamente l'organigramma della società:



OBIETTIVI PERSEGUITI DA CAF CNA S.R.L. CON L'ADOZIONE DEL MODELLO

CAF CNA s.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria e del "sistema" Cna di cui è parte, pertanto delle aspettative dei propri soci (Cna Confederazione Nazionale Artigianato e Cna Pensionati) e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto utile per confermare le scelte fatte fino ad oggi e le proprie strategie e politiche aziendali, procedere all'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta in ottemperanza alle "linee guida" espresse da Cna nella Direzione Nazionale del 27 settembre 2007 e nella convinzione che l'adozione di tale Modello possa contribuire a rafforzare la cultura dell'etica gestionale e manageriale, della legalità, come valore fondante delle società di espressione o di emanazione del sistema Cna- Confederazione Nazionale dell'Artigianato, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione, promozione e guida dell'operato di tutti coloro che agiscono in nome e per conto del CAF CNA s.r.l., affinché seguano,

nell'espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

La cultura della legalità, unitamente a quella della trasparenza nell'amministrazione dell'azienda, costituiscono da sempre valori statutari, fondanti dell'esistenza e dell'azione sociale e imprenditoriale del "sistema Cna".

FUNZIONE E FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema , organizzato per agire in via preventiva (controllo ex ante), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del CAF CNA s.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal CAF CNA s.r.l. in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico sociali previsti, in primis, nel Codice Etico emanato da Cna Nazionale cui il CAF CNA s.r.l. aderisce in forza dell'assunto ivi contenuto nella premessa: *"L'intero codice etico della Cna deve essere adottato, recepito ed attuato e da tutti gli enti e società di emanazione o di proprietà di Cna Nazionale; costituisce modello di riferimento per le articolazioni confederali del sistema Cna e per gli enti e società di loro emanazione, che con autonome delibere, dei competenti organi, provvederanno ad adottarlo con gli opportuni adattamenti."* e qui allegato sotto la **lettera B)** ripresi conseguentemente nel Codice Etico adottato dalla nostra società e approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2012;

- consentire alla società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni (compatibilmente con la adeguatezza della struttura organizzativa);
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente modello è costituito dalla presente parte generale, nella quale sono illustrate le funzioni, gli obiettivi ed i principi del Modello e nella quale sono individuate le sue componenti essenziali (Organismo di vigilanza, Sistema disciplinare e Flussi informativi) , da singole Parti speciali, predisposte dalla società per le seguenti tipologie di reato,

- ✓ Parte speciale A: Reati verso la P.A. (Pubblica Amministrazione);
- ✓ Parte speciale B: Reati Societari e Riciclaggio
- ✓ Parte speciale C: Reati Informatici
- ✓ Parte speciale D: Reati in materia di sicurezza e salute del luogo di lavoro
- ✓ Parte speciale E: Reati ambientali

Per quanto concerne i reati non richiamati nelle parti speciali si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse e a vantaggio della stessa. Al riguardo, si ritiene, pertanto, esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, che vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della persona individuale, moralità, rispetto delle leggi e correttezza.

DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello è indirizzato a tutto il personale di CAF CNA s.r.l. e, in particolare, a coloro che si trovino a svolgere le attività identificate a rischio.

Le disposizioni contenute nel Modello, pertanto, devono essere rispettate dal personale dirigenziale che opera in nome e per conto della società (soggetti "apicali") e da tutti i dipendenti (soggetti

subordinati), opportunamente formati ed informati dei contenuti del Modello medesimo, in funzione del grado delle responsabilità agli stessi assegnate.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati i principi ed i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali il CAF CNA s.r.l. intrattiene relazioni contrattuali; nei confronti degli Enti Pubblici (Inps e Enti locali) con i quali vengono sottoscritte convenzioni CAF CNA s.r.l. si limiterà ad inviare comunicazione della avvenuta adozione del Modello Organizzativo ai fini del Dlgs. 231/2001.

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con il CAF è previsto da apposita clausola contrattuale oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Nei confronti delle strutture convenzionate con il CAF per l'espletamento dei servizi, verrà inviata una comunicazione nella quale si fornisce l'informazione dell'adozione del Modello organizzativo e dell'obbligo dell'osservanza dello stesso da parte di tutti i soggetti con i quali il CAF opera. Tale comunicazione dovrà ritornare al CAF CNA s.r.l. firmata per accettazione e costituirà una appendice al relativo contratto di convenzione già in essere.

Il mancato rispetto di tali indicazioni e principi può determinare la risoluzione del contratto e/o il pagamento di penali e/o altri strumenti a tutela del CAF CNA s.r.l.

Per le strutture di servizio che sottoscrivono rapporti di convenzione nell'espletamento delle attività di servizio del CAF trova applicazione anche la clausola contrattuale che prevede il rispetto del codice deontologico.

APPROVAZIONE DEL MODELLO E SUO RECEPIMENTO

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, CAF CNA s.r.l., in conformità alle proprie politiche aziendali, pur non rilevando particolari e potenziali aree di criticità e di rischio ha ritenuto di procedere con l'adozione del Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 luglio 2012 unitamente al Codice Etico.

Con la convocazione del primo consiglio di amministrazione successivo CAF CNA s.r.l. istituirà il proprio Organismo di Vigilanza, con la determinazione dei relativi poteri (vedi capito "Organismo di Vigilanza").

E' compito primario dell'Organismo di Vigilanza garantire il pieno e completo recepimento del Modello da parte dell'azienda a tutti i livelli.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Posto che il Decreto rimanda alla responsabilità dell'organo dirigente (art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, anche le successive modifiche

e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione del CAF CNA s.r.l..

A tal fine sono da intendersi come “sostanziali” quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Ogni altra modifica o integrazione di carattere specifico che non modifichi la sostanza del modello ma ne integri o migliori l'efficienza sarà di competenza dell'Organismo di Vigilanza (confronta quanto indicato nel capitolo “Organismo di Vigilanza”) che troveranno spazio nelle comunicazioni continuative con la Direzione o nelle relazioni periodiche rivolte al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

PREMESSA

Nella scelta dell'Organismo di vigilanza, la nostra società ha cercato una soluzione organizzativa efficiente, tale cioè da assicurare quanto previsto dalle norme ed al tempo stesso garantire un contenimento dei costi. Al riguardo CAF CNA ha adottato la soluzione di seguito descritta.

CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e dalle interpretazioni delle principali Associazioni di Categoria l'Organismo di Vigilanza deve:

- essere indipendente;
- essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- essere privo di compiti operativi;
- realizzare un canale di comunicazione con il CdA nel suo insieme;
- effettuare un reporting informativo anche nei confronti del Collegio Sindacale;
- essere nominato con formale delibera del CdA.

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (ad es. CdA, Collegio Sindacale). E' importante istituire un canale di comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del CdA, questo nel suo insieme), nonché risulta opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale della società e con la società incaricata della revisione dei bilanci.

Tali caratteristiche:

- escludono la possibilità che tale Organismo possa essere individuato nei componenti il consiglio di Amministrazione di CAF Nazionale s.r.l.,
- sconsigliano che tale Organismo possa essere individuato nei dirigenti dipendenti di CAF CNA s.r.l.,
- rendono indispensabile collocare tale Organismo in una posizione gerarchica elevata, in modo da evitare la subordinazione gerarchica rispetto alle altre funzioni del sistema.

L'Organismo di Vigilanza deve essere in condizioni di operare con ***continuità di azione***, così da garantire un'efficace attuazione del modello. Ciò rende opportuno nominare soggetti dotati di idonee competenze tecniche che non svolgono mansioni operative che possono condizionare la visione di insieme delle attività proprie della società

Identificazione dell'organismo di vigilanza

L'organismo di vigilanza è un organo collegiale ed è composto da un minimo di due componenti dotati dei requisiti di indipendenza ed autonomia previsti dalla legge.

La composizione, sue modifiche ed integrazioni, dell'organismo di vigilanza sono approvate con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore delegato d'intesa con il Presidente.

Esso durerà in carica tre anni a prescindere dalla modifica della composizione del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

In caso di dimissioni del membro effettivo dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione che prenderà le decisioni del caso.

FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza dovrebbe essere affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- ✓ sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, e, entro limiti oggettivi, dei Consulenti o Soggetti non dipendenti ma che gravitano nella struttura organizzativa della società, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- ✓ sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- ✓ sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti (Direttore e Consiglio di Amministrazione).
- ✓ sulla congruità del sistema delle deleghe ai fini di garantire l'efficacia del Modello. A tal fine, dovrà svolgere controlli incrociati per verificare l'effettiva rispondenza tra le attività

concretamente poste in essere dai soggetti dotati di potere di rappresentanza ed i poteri formalmente conferiti attraverso le deleghe in essere.

Sul piano più operativo, ed in completa autonomia, l'OdV potrà a tal fine ed a sua insindacabile ed valutazione:

- ✓ Elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree a rischio e sulla loro efficacia.
- ✓ Effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nelle parti speciali del modello;
- ✓ Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse.
- ✓ Coordinarsi con le varie funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività sulle aree di rischio; a tal fine, l'OdV deve essere costantemente informato sulla evoluzione delle attività nelle suddette aree di rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale. All'OdV devono essere segnalate da parte dell'organo amministrativo o del direttore eventuali situazioni dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di reato.
- ✓ Coordinarsi, in particolare, con il Comitato di Controllo incaricato di specifiche forme di controllo sul rispetto delle indicazioni organizzative e comportamentali fornite dal CAF CNA s.r.l. per l'espletamento dell'attività tipica, sulla base del Codice deontologico di cui all'allegato A).
- ✓ Coordinarsi, in particolare, con lo Staff Monitoraggio Qualità incaricato di specifiche forme di controllo sul rispetto delle indicazioni organizzative e comportamentali fornite dal CAF CNA s.r.l. per l'espletamento dell'attività di Agenzia per le Imprese, sulla base del Manuale Qualità ISO 9001.
- ✓ Promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti relativi al funzionamento del Modello stesso.
- ✓ Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello portate all'attenzione dell'OdV da segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza stessa.

- ✓ Predisporre una casella di posta elettronica dedicata al fine di ricevere dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi alla implementazione del Modello.

MODALITÀ OPERATIVE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO

Al fine dello svolgimento delle sue funzioni l'OdV:

- ✓ potrà stabilire il proprio regolamento di funzionamento (modalità di convocazione, frequenza delle riunioni, votazione, ecc);
- ✓ potrà fare affidamento sulla collaborazione del personale della società individuato nei soggetti cui l'OdV, di volta in volta, affiderà degli specifici incarichi o mansioni sulla base del regolamento di funzionamento di cui al punto precedente;
- ✓ sarà supportato, a seconda delle necessità, da personale interno della società e potrà avvalersi, con il consenso dell'amministratore delegato, di consulenti esterni;
- ✓ avrà, concordandone tempi e motivazioni, libero accesso a tutta la documentazione aziendale necessaria per l'adempimento dei propri compiti;
- ✓ potrà acquisire dichiarazioni dalle persone che sono informate dei fatti accaduti o che possono fornire informazioni rilevanti ai fini dell'operatività dell'OdV. Le segnalazioni/informazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso ai soli membri dell'OdV;
- ✓ può dare impulso a procedimenti disciplinari e seguirne l'iter al fine di verificarne l'esito e le modalità di svolgimento;
- ✓ può sollecitare al Presidente del Cda la convocazione del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione del Collegio Sindacale.

REPORTING NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Il lavoro di controllo svolto dall'Organismo di Vigilanza potrà, in caso di rilievi o eccezioni, dare luogo a specifiche relazioni nel caso di interventi sulla routine dei controlli, nel caso di interventi su operazioni rilevanti o su attività a cadenza periodica o di indagini di approfondimento richieste dalla Direzione Aziendale. Ogni convocazione del CDA viene inviata per conoscenza anche all' OdV

che potrà quindi comunicare al presidente ed amministratore delegato eventuali richieste di chiarimento o approfondimento. Normalmente le relazioni di verifica indicano:

- l'area o le procedure aziendali oggetto di controllo,
- la descrizione sintetica delle procedure di controllo svolte,
- i risultati complessivi del lavoro svolto,
- gli eventuali rilievi emersi, gli approfondimenti conseguenti e le conclusioni raggiunte,
- le raccomandazioni ed i suggerimenti pertinenti il sistema di prevenzione.

Le altre attività svolte dall'Organismo, in particolare sulla manutenzione e l'aggiornamento del sistema di prevenzione, trovano generalmente spazio in una relazione annuale che l'Organismo di Vigilanza predispone per dare conto dei risultati complessivi della propria azione.

All'Organismo di Vigilanza dovrebbero essere assegnate due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato
- la seconda, su base periodica con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Infine, l'Organismo di Vigilanza dovrebbe poter essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi e dovrebbe poter a sua volta presentare richiesta in tal senso, al fine di riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

SISTEMA SANZIONATORIO

PRINCIPI GENERALI

Un ulteriore passo determinante nella costruzione del Modello, correlato anche all'adozione del Codice Etico, consiste nell'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione di tali norme e procedure.

Nell'ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con la società e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 stabiliscono (con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale, sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione) la necessaria predisposizione "di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di deterrenza, applicabili in caso di violazione delle misure contenute nel Modello, ha lo scopo di contribuire sia all'efficacia del Modello stesso, che all'efficacia dell'azione di controllo dell'OdV.

Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti o altri metodi di divulgazione.

Il presente sistema è stato quindi configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro; esso è costantemente monitorato dall'OdV e dall'amministratore delegato.

Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste nel Modello alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell'ambito del modello stesso ed a commisurare le ipotesi sanzionatorie alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l'operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui al decreto richiamato

VIOLAZIONI AL MODELLO

Ai fini dell'ottemperanza del D.Lgs. 231/2001 costituiscono, a titolo esemplificativo, violazione del Modello:

- ✓ la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello, nell'espletamento di attività a rischio ;
- ✓ la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e/o nelle norme interne CAF CNA s.r.l., ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dagli stessi, nell'espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili.
- ✓ la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, ovvero l'omissione di azioni o comportamento prescritti dal Modello nell'espletamento di attività a rischio che:
 - espongano la società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;
 - e/o siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001;

- o e/o siano tali da determinare l'applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI (APPARATO TECNICO E FUNZIONARI)

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di "obbedienza" a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. Sono pertanto definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti, ivi compresi i funzionari, in violazione delle regole e dei principi comportamentali previsti nel Modello. In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e negli accordi sindacali interni nonché nelle previsioni di legge.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi possono variare in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri:

- condotta (dolo o colpa)
- mansioni, qualifica e livello del dipendente
- rilevanza degli obblighi violati
- potenzialità del danno derivante a CAF CNA s.r.l.
- recidiva

In caso di commissione di più violazioni, punibili con sanzioni diverse, potrà applicarsi la sanzione più grave.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dalla legge n. 300 del 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva di settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

CRITERI DI CORRELAZIONE

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, l'organo dirigente classifica le azioni dei dipendenti e degli altri soggetti terzi come segue:

1) comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti da CAF CNA s.r.l., sia in forma scritta che verbale nell'esecuzione di attività a rischio di reato, quali a titolo di esempio:

- o violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne, scritte o verbali, che integrino gli estremi della colpa lieve (violazione di lieve entità);

2) comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro quale l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio di reato, dei comportamenti di cui al punto 1) commessi con dolo o colpa grave (violazione di grave entità);

3) comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quali l'adozione di comportamenti che integrino gli estremi di uno o più reati presupposto o comunque diretti in modo non equivoco al compimento di tali reati (violazione di grave entità e con pregiudizio per CAF CNA s.r.l.).

Le Sanzioni

A seguito del procedimento disciplinare ex art. 7, Legge 300/70, tenuto conto della gravità e/o reiterazione delle condotte, il lavoratore, responsabile di azioni od omissioni contrastanti con le prescrizioni del Modello, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari previste dal CCNL per l'apparato tecnico della Sede Nazionale Cna e degli apparati tecnici delle sedi Cna ed Enti e società di diretta emanazione e dal CCNL per i funzionari:

- ✓ biasimo inflitto verbalmente (violazioni di lieve entità);
- ✓ biasimo inflitto per iscritto (violazioni di lieve entità);
- ✓ sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- ✓ licenziamento con preavviso per giustificato motivo (violazioni di grave entità e con pregiudizio per la società), applicabile solo all'apparato tecnico;
- ✓ licenziamento senza preavviso (violazioni di grave entità e con pregiudizio per la società, applicabile all'apparato tecnico ed ai funzionari.

SANZIONI APPLICABILI AL PERSONALE DIRIGENTE

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. applicabile ai dirigenti del CAF CNA s.r.l.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto della Società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal

dirigente, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dal D.Lgs. 231/01.

PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI

Nel caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Soci di CAF CNA s.r.l., l'OdV informerà l'intero CdA, il quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, l'Amministratore o Socio condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'intero CdA.

SANZIONI APPLICABILI A CONSULENTI, COLLABORATORI E PARTNER ED ALTRI SOGGETTI TERZI

Tenuto conto della natura, del valore, della durata dell'incarico conferito da CAF CNA s.r.l. si potrà valutare, caso per caso, l'opportunità di inserire clausole penali, al fine di ottenere una funzione deterrente di condotte anche solo sospette di violazione e di predeterminare la quantificazione del danno, al quale potrà aggiungersi un ulteriore e maggiore danno da quantificarsi successivamente e in sede giudiziale.

DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'efficacia del modello presuppone che tutti i destinatari dello stesso siano informati della avvenuta adozione del modello e possano conoscerlo, al fine di uniformare i propri comportamenti a quanto ivi previsto.

A tal fine, l'organo dirigente della società provvede:

- 1) ad inviare a tutti i propri dipendenti una apposita informativa;
- 2) a mettere a disposizione degli stessi il modello;
- 3) ad informare i propri clienti e fornitori dell'avvenuta adozione del modello, chiedendo agli stessi di uniformare i propri comportamenti a quanto previsto nel modello stesso;
- 4) ad effettuare programmi di formazione specifica allo scopo di facilitare e promuovere la conoscenza del modello 231 da parte degli organi dirigenti e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo ruolo e posizione.

Il Modello 231 sarà comunicato formalmente dall'OdV a ciascun componente degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e Assemblea dei soci).

Ciascun componente sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi ed ai contenuti del Modello 231. La dichiarazione sarà conservata dall'OdV.

ALLEGATI

Testo del Dlgs. 231/2001

Mappatura delle attività a rischio

Allegato A - Codice Deontologico

Allegato B - Codice Etico CNA Nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Vigente al: 20-9-2016

Capo I
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I
Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilita'
amministrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300,
che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata
in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle
societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che
non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e
criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma
dell'articolo 14, comma 1, della citata legge 29 settembre 2000, n.
300;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Soggetti

1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita' degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti

di personalita' giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Art. 2.

Principio di legalita'

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilita' amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Art. 3.

Successione di leggi

1. L'ente non puo' essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce piu' reato o in relazione al quale non e' piu' prevista la responsabilita' amministrativa dell'ente, e, se vi e' stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.

2. Se la legge del tempo in cui e' stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Art. 4.

Reati commessi all'estero

1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui e' stato commesso il fatto.

2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta e' formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Art. 5.

Responsabilita' dell'ente

1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Art. 6

Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente

1. Se il reato e' stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi e' stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attivita' nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalita' di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, puo' formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneita' dei modelli a prevenire i reati. (6)

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

((4-bis. Nelle societa' di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).))

5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

AGGIORNAMENTO (6)

Il Decreto 26 giugno 2003, n. 201 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per i codici di comportamento inviati al Ministero della giustizia fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di trenta giorni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2001, decorre da tale data".

Art. 7.

Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione

dell'ente

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente e' responsabile se la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, e' esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonche' al tipo di attivita' svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivita' nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attivita';

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Art. 8.

Autonomia delle responsabilita' dell'ente

1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:

a) l'autore del reato non e' stato identificato o non e' imputabile;

b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia per un reato in relazione al quale e' prevista la sua responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

Sanzioni in generale

Art. 9.

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 10.

Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento ne' superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta.

Art. 11.

Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravita' del fatto, del grado della responsabilita' dell'ente nonche' dell'attivita' svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota e' sempre di lire duecentomila.

Art. 12.

Casi di riduzione della sanzione pecuniaria

1. La sanzione pecuniaria e' ridotta della meta' e non puo' comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato e' di particolare tenuita';

2. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta' se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) e' stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione e' ridotta dalla meta' ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non puo' essere inferiore a lire venti milioni.

Art. 13.

Sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' e il reato e' stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato e' stata determinata o agevolata da gravi

carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

Art. 14.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attivita' alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneita' delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione puo' anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attivita' comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attivita'.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Art. 15.

Commissario giudiziale

1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attivita' dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessita' la cui interruzione puo' provocare un grave pregiudizio alla collettivita';

b) l'interruzione dell'attivita' dell'ente puo' provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui e' situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita', il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attivita' in cui e' stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.

3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non puo' compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attivita' viene confiscato.

5. La prosecuzione dell'attivita' da parte del commissario non puo' essere disposta quando l'interruzione dell'attivita' consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Art. 16.

Sanzioni interdittive applicate in via definitiva

1. Puo' essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entita' ed e' gia' stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'.

2. Il giudice puo' applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando e' gia' stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali e' prevista la sua responsabilita' e' sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

Art. 17.

Riparazione delle conseguenze del reato

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si e' comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Art. 18.

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna puo' essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

((2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale)).

3. La pubblicazione della sentenza e' eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Art. 19.

Confisca

1. Nei confronti dell'ente e' sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puo' essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

2. Quando non e' possibile eseguire la confisca a norma del comma

1, la stessa puo' avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Art. 20.

Reiterazione

1. Si ha reiterazione quando l'ente, gia' condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Art. 21.

Pluralita' di illeciti

1. Quando l'ente e' responsabile in relazione ad una pluralita' di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attivita' e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito piu' grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non puo' comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o piu' degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito piu' grave.

Art. 22.

Prescrizione

1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.

3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Se l'interruzione e' avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Art. 23.

Inosservanza delle sanzioni interdittive

1. Chiunque, nello svolgimento dell'attivita' dell'ente a cui e' stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato e' stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

3. Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

((Responsabilita' amministrativa da reato))

Art. 24.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24-bis

((Delitti informatici e trattamento illecito di dati.))

((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)).

Art. 24-ter

((Delitti di criminalita' organizzata.))

((1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

4. *Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3).*

Art. 25

Concussione ((, *induzione indebita a dare o promettere utilita'*)) e
corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', 319-ter, comma 2, ((**319-quater**)) e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 25-bis

((*Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*).))

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito ((, *in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

((*f-bis*) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote)).

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli

453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25-bis.1

((*Delitti contro l'industria e il commercio*).

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

b) *per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2).*

Art. 25-ter

(*Reati societari*).

1. *((In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:))*

((a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote));

((a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote));

((b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote));

c) *((LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 MAGGIO 2015, N. 69));*

d) *per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)*

e) *per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; (9)*

f) *per la contravvenzione di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)*

g) *per il delitto di falsita' nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societa' di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)*

h) *per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)*

i) *per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)*

l) *per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria*

da cento a centottanta quote; (9)

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; (9)

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societa' controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; (9)

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; (9)

r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; (9)

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorita' pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; (9)

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita', la sanzione pecuniaria e' aumentata di un terzo. (9)

AGGIORNAMENTO (9)

La L. 28 dicembre 2005, n. 262, ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

Art. 25-quater

((*Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*).))

((1. *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
b) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

3. *Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la*

commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.)

Art. 25-quater.1

((Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili))

((1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura e' commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato e' altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.)

Art. 25-quinquies

(Delitti contro la personalita' individuale).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, *((nonche' per il delitto di cui all'articolo 609-undecies))* la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-sexies

((Abusi di mercato.))

((1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)).

Art. 25-septies

(((Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).))

((1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.))

Art. 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita ((, *nonche' autoriciclaggio*)).

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis ((, *648-ter e 648-ter.1*)) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli

articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941. (17) ((20))

AGGIORNAMENTO (17)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, ha disposto (con l'art. 4) che "Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

"Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). - 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

AGGIORNAMENTO (20)

La L. 3 agosto 2009, n. 116, come modificata dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Dopo l'articolo 25-nonies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente:

"Art. 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria). !. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"."

Art. 25-decies

((*(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria).*

!. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.))

Art. 25-undecies

(Reati ambientali)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

((a) per la violazione dell'articolo 452-bis, La sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

b) per la violazione dell'articolo 452-quater, La sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, La sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, La sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' ai sensi dell'articolo 452-sexies, La sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;

f) per la violazione dell'articolo 727-bis, La sanzione

pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-bis, La sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote)).

((1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a))).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non

superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della meta' nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25-duodecies.

((Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare).))

((1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.))

Art. 26.

Delitti tentati

1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla meta' in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.

2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Capo II

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE SEZIONE I

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

Art. 27.

Responsabilita' patrimoniale dell'ente

1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

Vicende modificative dell'ente

Art. 28.

Trasformazione dell'ente

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilita' per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Art. 29.

Fusione dell'ente

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Art. 30.

Scissione dell'ente

1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilita' dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo e' limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale e' stato trasferito, anche in parte il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato.

3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui e' rimasto o e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale il reato e' stato commesso.

Art. 31.

Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione

1. Se la fusione o la scissione e' avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, e' applicabile la

sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.

4. Resta salva la facolta' dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

Art. 32.

Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione

1. Nei casi di responsabilita' dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice puo' ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attivita' nell'ambito della quale sono state commesse nonche' delle caratteristiche della fusione o della scissione.

3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione puo' essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi e' stato trasferito, anche in parte, il ramo di attivita' nell'ambito del quale e' stato commesso il reato per cui e' stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Art. 33.

Cessione di azienda

1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attivita' e' stato commesso il reato, il cessionario e' solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.

2. L'obbligazione del cessionario e' limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

Capo III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

Disposizioni generali

Art. 34.

Disposizioni processuali applicabili

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonche', in

quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 35.

Estensione della disciplina relativa all'imputato

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

Soggetti, giurisdizione e competenza

Art. 36.

Attribuzioni del giudice penale

1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Art. 37.

Casi di improcedibilita'

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non puo' essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilita'.

Art. 38.

Riunione e separazione dei procedimenti

1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente e' riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.

2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:

a) e' stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;

b) il procedimento e' stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero e' stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Art. 39.

Rappresentanza dell'ente

1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorita' giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilita':

a) la denominazione dell'ente e le generalita' del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della

procura;

- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.

3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, e' depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero e' presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.

4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito e' rappresentato dal difensore.

Art. 40.

Difensore di ufficio

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne e' rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio.

Art. 41.

Contumacia dell'ente

1. L'ente che non si costituisce nel processo e' dichiarato contumace.

Art. 42.

Vicende modificative dell'ente nel corso del processo

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 43.

Notificazioni all'ente

1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.

2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.

3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorita' giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.

4. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

Prove

Art. 44.

Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

1. Non puo' essere assunta come testimone:

- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione

di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.

2. Nel caso di incompatibilita' la persona che rappresenta l'ente puo' essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

Misure cautelari

Art. 45.

Applicazione delle misure cautelari

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilita' dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero puo' richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive gia' depositate.

2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalita' applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.

3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice puo' nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Art. 46.

Criteri di scelta delle misure

1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.

3. L'interdizione dall'esercizio dell'attivita' puo' essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Art. 47.

Giudice competente e procedimento di applicazione

1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonche' sulle modifiche delle loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare e' presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.

3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme

dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non puo' intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Art. 48.

Adempimenti esecutivi

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Art. 49.

Sospensione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.

2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non puo' comunque essere inferiore alla meta' della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attivita' nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale e' stata data garanzia e' devoluta alla Cassa delle ammende.

4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

Art. 50.

Revoca e sostituzione delle misure cautelari

1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilita' previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.

2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Art. 51.

Durata massima delle misure cautelari

1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non puo' superare la meta' del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare puo' avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non puo' superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2.

3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

4. La durata delle misure cautelari e' computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Art. 52.

Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Art. 53.

Sequestro preventivo

1. Il giudice puo' disporre il sequestro delle cose di cui e' consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

((1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonche' quote azionarie o liquidita' anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalita' l'autorita' giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e puo' nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89)).

Art. 54.

Sequestro conservativo

1. Se vi e' fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili

e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art. 55.

Annotazione dell'illecito amministrativo

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.

2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

Art. 56.

Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.

2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Art. 57.

Informazione di garanzia

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Art. 58.

Archiviazione

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Art. 59.

Contestazione dell'illecito amministrativo

1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.

2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con

l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Art. 60.

Decadenza dalla contestazione

1. Non puo' procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente e' estinto per prescrizione.

Art. 61.

Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare

1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilita' della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilita' dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.

2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullita', la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che puo' comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonche' gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

Procedimenti speciali

Art. 62.

Giudizio abbreviato

1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.

3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non e' ammesso quando per l'illecito amministrativo e' prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Art. 63.

Applicazione della sanzione su richiesta

1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e

sull'ammontare della sanzione pecuniaria.

3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

Art. 64.

Procedimento per decreto

1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, puo' presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.

2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla meta' rispetto al minimo dell'importo applicabile.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

Giudizio

Art. 65.

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Art. 66.

Sentenza di esclusione della responsabilita' dell'ente

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, e' insufficiente o e' contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Art. 67.

Sentenza di non doversi procedere

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione e' estinta per prescrizione.

Art. 68.

Provvedimenti sulle misure cautelari

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Art. 69.

Sentenza di condanna

1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attivita' o le strutture oggetto della sanzione.

Art. 70.

Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente

1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice da' atto nel dispositivo che la sentenza e' pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.

2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

Impugnazioni

Art. 71.

Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilita' amministrativa dell'ente

1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente puo' proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

2. Contro la sentenza che applica una o piu' sanzioni interdittive, l'ente puo' sempre proporre appello anche se questo non e' ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.

3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero puo' proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Art. 72.

Estensione delle impugnazioni

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

Art. 73.

Revisione delle sentenze

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

Esecuzione

Art. 74.

Giudice dell'esecuzione

1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e' il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.

2. Il giudice indicato nel comma 1 e' pure competente per i provvedimenti relativi:

a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;

b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;

c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;

d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.

3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Quando e' applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attivita', il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Art. 75

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155**))

Art. 76.

Publicazione della sentenza applicativa della condanna

1. La pubblicazione della sentenza di condanna e' eseguita a spese dell'ente nei cui confronti e' stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Art. 77.

Esecuzione delle sanzioni interdittive

1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva e' notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Art. 78.

Conversione delle sanzioni interdittive

1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, puo' richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.

2. La richiesta e' presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.

4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 79.

Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto

1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.

2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.

3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

Art. 80

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313**))

Art. 81

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313**))

Art. 82

((**ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313**))

Capo IV

Disposizioni di attuazione e di coordinamento

Art. 83.

Concorso di sanzioni

1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.

2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente e' stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta e' computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Art. 84.

Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

Art. 85

Disposizioni regolamentari

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:

a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;

b) ((*LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313*));

c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Fassino, Ministro della giustizia

Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero

Mattioli, Ministro per le politiche
comunitarie

Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino